



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 **PESCOSOLIDO** (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - Codice Fiscale 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comune@comune.pescosolido.fr.it

Ordinanza n. 02 del 20.01.2015

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto “porta a porta”;

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web www.comune.pescosolido.fr.it;

ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

VISTO che è stato accertato:

- che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali per abbandonare rifiuti;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”;

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito www.comune.pescosolido.fr.it;

2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali;

4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti in siti non idonei, nonché a tutte le società e attività che effettuino la raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, sia pericolosi che non.

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le seguenti sanzioni:

- per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 (centocinque/00) a € 620,00 (seicentoventi/00), (art. 255, D.Lgs. n. 152/2006);

- per l'abbandono sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) a € 155,00 (centocinquantacinque) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 (art. 255, D.Lgs n. 152/2006);

- per chiunque insozzi le pubbliche vie, in violazione del presente provvedimento, sarà altresì applicata la sanzione minima di € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

Il personale delle forze dell'ordine, del Comando di Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:

- S.E. il PREFETTO di Frosinone
- Comando Carabinieri di Sora
- Comando di Polizia Locale Intercomunale

Il Sindaco
f.to dr. Giuseppe Cioffi